



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - SOCIO CULTURALE

N. 647 DEL 17/11/2025

OGGETTO: Attività assistenziali per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni in condizione di disabilità frequentanti l'asilo nido comunale, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e centri estivi. Gestione dell'asilo nido comunale. Gestione pre e post scuola. Cig: B200BA3C90. Integrazione impegno di spesa.

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 28.11.2024, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 136 in data 10.12.2024 di approvazione del PEG per l'anno 2025;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 466 del 22 luglio 2024 avente ad oggetto: *“Procedura aperta per l’affidamento di: attività assistenziali per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti l’asilo nido e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e centri estivi. Gestione dell’asilo nido comunale. Gestione pre e post scuola. Vecchio cig: B1F59250B2. Nuovo cig: B200BA3C90. Aggiudicazione del servizio”*.

DATO ATTO che, a seguito di procedura di gara, a partire dal 1° settembre 2024 i servizi in oggetto sono stati affidati all’ATI Cittattiva/Mirafiori;

RICHIAMATO il comma 9 dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 rubricato *“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”* che prevede quanto segue: *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

RICHIAMATO l’art. 9 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto rubricato *“Durata dell’appalto, revisione prezzi e modifica del contratto in corso di esecuzione”*, che prevede quanto segue: *“La durata dell’appalto è prevista in mesi 60, fino al 31 agosto 2029. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, a partire dal secondo anno scolastico. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo famiglie e operai.*

Opzione di proroga del contratto: *In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: *qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice: *la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di affidare, in caso di sopravvenuta necessità, servizi supplementari fino alla concorrenza del 50% del valore del contratto iniziale (art. 2 ultimo capoverso del Capitolato Tecnico).*

DATO ATTO che in relazione all'effettivo numero di utenti con disabilità che stanno utilizzando il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, superiore a quello stimato in fase di gara, si rende necessario integrare di l'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione del responsabile del servizio n. 363 del 3/06/2024;

RITENUTO in considerazione del valore del servizio e in conformità ai principi del risultato e della fiducia rispettivamente agli articoli 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, di avvalersi del "quinto d'obbligo" (art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023) e di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa;

RICHIAMATO inoltre il comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 che prevede che: *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) le soglie fissate all'articolo 14;*
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.*

DATO ATTO che l'integrazione di spesa, inferiore alla percentuale del 10% del valore iniziale del contratto, non altera la natura dell'appalto originario e non configura un nuovo affidamento, mantenendo quindi il CIG originario e aggiornando il valore complessivo dell'appalto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

VISTI lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 **VISTO** il D. Lgs. 36/2023.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

VISTI lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni indicare in premessa, la somma di €. 27.500,00 a favore dell'ATI Cittattiva/Mirafiori – cig: *B200BA3C90* - a carico del codice di bilancio 12.02.1, cap. 1908/99, Iniziative a favore dei disabili - prestazione di servizi - U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio finanziario 2025/2027 – esercizio 2025 - €. 27.500,00;
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile Area 4 Socio Culturale Sig.ra Ornella Bergoglio.
4. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CIG	B200BA3C90	CUP	
CREDITORE	ATI CITTATTIVA/MIRAFIORI		
CODICE CREDITORE	603		
IBAN			
P. IVA	05427510010	C.F.	
IMPORTO LORDO	27.500,00	IVA	
CAPITOLO	1908	ARTICOLO	99
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2025	2026	2027
IMPORTO ANNUALITÀ	27.500,00		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.